

## SPAZIO AZIENDE – APRILE 2011

### LE ULTIME NOVITÀ

<p><b>CCNL Terziario – Confcommercio: ratificata l'ipotesi di accordo</b></p> <p>Ratifica del 6 aprile 2011</p>	<p>In data <b>6 aprile 2011</b>, Confcommercio, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, hanno definitivamente sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL Terziario e Servizi, che <b>integra e sostituisce l'ipotesi di accordo</b> del 26 febbraio 2011. Sostanzialmente confermati quasi tutti gli istituti contrattuali, sia della parte economica che normativa, con modifiche, tra l'altro, in tema di malattia, permessi, bilateralità, elemento economico di garanzia.</p>
<p><b>Milleproroghe 2011: in Gazzetta i decreti con gli ulteriori rinvii</b></p> <p>G.U. n. 74 del 31 marzo 2011</p>	<p>Sono stati pubblicati nella <b>G.U. n. 74 del 31 marzo 2011</b> i DPCM 25 marzo 2011, con cui vengono ulteriormente prorogati alcuni termini previsti dal DL n. 225/2010 (c.d. "Milleproroghe"), convertito nella L. n. 10/2011. Nello specifico, sono prorogate al <b>31 dicembre 2011</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sperimentazione dell'accesso ai voucher per i lavoratori part-time, nonché per i beneficiari di ammortizzatori sociali;</li> <li>• la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'Occupazione in relazione alla sospensione dell'attività per crisi;</li> <li>• la possibilità di emanare decreti ministeriali di natura non regolamentare per introdurre disposizioni transitorie, riguardanti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla CIG.</li> </ul> <p>Inoltre, si segnala la proroga al <b>1° gennaio 2012</b> dell'entrata in vigore della c.d. "<b>Mensilizzazione</b> dei dati fiscali" con avvio della sperimentazione durante il 2011.</p>
<p><b>INAIL: i minimali per l'anno 2011</b></p> <p>Circolare INAIL n. 21 del 24 marzo 2011</p>	<p>L'INAIL, con la <b>Circolare n. 21 del 24 marzo 2011</b>, comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi riguardo il 2011. Il minimale giornaliero per la generalità delle <b>retribuzioni effettive</b> è riportato in allegato alla circolare, in base alla tipologia di dipendente e di settore di appartenenza: tali minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a <b>44,49 euro</b>.</p>
<p><b>Mancato godimento/pagamento di permessi ROL ed ex festività</b></p> <p>Interpello Ministero del Lavoro n. 16 dell'8 marzo 2011</p>	<p>Il Ministero del Lavoro, con l'<b>Interpello n. 16 dell'8 marzo 2011</b>, fornisce indicazioni riguardo il mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. In caso di mancata fruizione o monetizzazione di tali permessi entro i termini fissati dai contratti collettivi, per effetto di un accordo o di una prassi aziendale condivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la relativa indicazione sul Libro unico del lavoro non costituisce una violazione, vista la non sanzionabilità delle errate od omesse registrazioni che non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali;</li> <li>• l'adempimento dell'obbligo contributivo non può slittare e, quindi, il versamento dei contributi va effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.</li> </ul>

## COMMENTI

Con la **Circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011**, il Ministero del Lavoro e il Dipartimento della Funzione Pubblica forniscono chiarimenti in merito alle modalità operative che lavoratori e datori di lavoro devono seguire per la trasmissione telematica dei certificati di malattia nonché, in generale, del “percorso telematico” che dovrà seguire il certificato medico.

### LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Già nella **Finanziaria 2005**, all’art. 1, comma 149, era stata introdotta la norma che prevedeva, da parte del medico curante, l’obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia all’INPS, pur mantenendo in capo al lavoratore l’onere di recapitare ovvero inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l’attestazione di malattia al datore di lavoro. Tale disposizione non ha però trovato attuazione a causa della mancata emanazione dei necessari decreti.

Il **Collegato Lavoro**, Legge n. 183/2010, ha dato nuovo impulso all’attuazione di tale processo prevedendone la decorrenza, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di **datori di lavoro privati**, dal 1° gennaio 2010. Nel particolare, l’art. 25 della Legge n. 183/2010 dispone che:

*“Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*

L’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, in riferimento ai dipendenti della pubblica amministrazione, prevede che il certificato di malattia sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

### L’EVOLUZIONE INTERPRETATIVA

Fino ad oggi, l’interpretazione data alle disposizioni richiamate da parte dell’INPS, nelle **Circolari n. 60 e n. 119 del 2010** e dal **DM 26 febbraio 2010**, si può riassumere come di seguito:

- i **medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione** sono tenuti a **trasmettere telematicamente all’INPS il certificato di malattia** del lavoratore, rilasciandone copia cartacea all’interessato;
- l’**INPS mette a disposizione** del lavoratore il certificato mediante accesso al sito internet dell’Istituto (identificazione con PIN), e a disposizione **del datore di lavoro l’attestazione di malattia del lavoratore** (invio diretto tramite PEC o visualizzazione sul sito dell’Istituto tramite PIN);
- il **lavoratore è comunque tenuto, entro due giorni dal rilascio, a recapitare** ovvero inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, **l’attestazione di malattia al datore di lavoro**, salvo il caso in cui quest’ultimo ne richieda l’invio telematico all’INPS.

Con riferimento alle previsioni di cui alla **Circolare INPS n. 119/2010**, si riteneva che **solo ed esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro richiedesse all'Istituto l'invio telematico delle attestazioni di malattia** tramite PEC, il lavoratore si poteva considerare esentato dall'onere di recapitare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione di malattia al datore di lavoro.

## GLI ULTIMI CHIARIMENTI

---

La **Circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011** del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Pubblica Amministrazione, chiarisce che

- le **attestazioni di malattia** relative ai certificati ricevuti, sono immediatamente **inviare dall'INPS per via telematica ai datori di lavoro pubblici e privati**;
- l'**invio telematico** dei certificati e delle attestazioni di malattia **sostituisce totalmente i documenti cartacei**.

Ciò significa che il lavoratore non è più obbligato ad inviare, entro due giorni dal rilascio, l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro.

Nel particolare, la circolare stabilisce che, onde garantire un'applicazione omogenea della normativa e per consentire a tutti i soggetti interessati di allinearsi alle nuove disposizioni, viene istituito un **periodo transitorio di tre mesi** dalla data di pubblicazione della circolare stessa **entro il quale è comunque riconosciuta la possibilità al datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio**, secondo le modalità vigenti, **della copia cartacea dell'attestazione di malattia**.

A partire dal **17 giugno 2011**, quindi, il **datore di lavoro non potrà più chiedere al lavoratore** assente per malattia **l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia**, ma dovrà prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei servizi posti in essere dall'INPS (invio tramite PEC o visualizzazione tramite PIN sul sito internet dell'Istituto).

## NUOVO PERCORSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA

---

Di seguito, si riassume il nuovo "procedimento" di certificazione della malattia stabilito dalla circolare in oggetto.

### Oneri del lavoratore

In capo al lavoratore ricorrono i seguenti oneri:

- fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;
- **chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato** inviato per via telematica (può anche chiederne copia cartacea ovvero l'invio alla propria casella di posta elettronica in formato pdf);
- **segnalare tempestivamente** al proprio **datore di lavoro** la **propria assenza** e l'**indirizzo di reperibilità**, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale;
- **fornire** al proprio **datore di lavoro** il **numero di protocollo identificativo** del certificato medico (qualora il datore lo richieda).

Qualora risulti **impossibile, per il medico, inviare telematicamente** il certificato di malattia, **il lavoratore deve recapitare**, o inviare a mezzo raccomandata con avviso di

recapito, **l'attestazione al proprio datore** di lavoro e, ove previsto, il **certificato di malattia** all'INPS.

#### **Oneri del datore di lavoro**

Il **datore di lavoro**, non potendo più chiedere copia cartacea dell'attestazione di malattia al dipendente, potrà quindi avvalersi **esclusivamente** dei servizi messi a disposizione dall'INPS:

- **accesso diretto al sistema INPS** tramite **codice PIN**;
- **ricezione dei certificati** alla **casella di posta elettronica certificata** (PEC) indicata all'INPS in sede di domanda del servizio.

Si chiarisce che è **onere del datore di lavoro richiedere all'INPS l'attivazione del servizio di invio automatico delle attestazioni di malattia** alla posta elettronica certificata **o l'attivazione di un codice PIN** da utilizzare per la visualizzazione on-line delle attestazioni di malattia.

Il Ministero del Lavoro, infine, chiarisce che i datori di lavoro privati

- possono avvalersi dei servizi sopra descritti **anche per tramite dei propri intermediari**, così come individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4, della Legge n. 12/1979; preme segnalare che l'INPS, nella Circolare n. 60/2010 ha chiarito che il servizio "Consultazione attestati di malattia" è riservato, al momento, ai soli datori di lavoro; pertanto, rimangono esclusi gli intermediari. Si auspica un prossimo intervento dell'Istituto per estendere tale servizio anche agli intermediari;
- aderendo ai servizi messi a disposizione per la trasmissione telematica delle attestazioni di malattia, **potranno usufruire del nuovo servizio per la richiesta on-line delle visite fiscali**, prossimo al rilascio da parte dell'Istituto.